

Svolgimento dell'intervento

- A. Considerazioni introduttive: le ultime novità in tema di amministrazione delle aziende sequestrate**

- B. La relazione ex art. 41 del D.Lgs. 159/11**

- C. Le attività prepedeutiche per la redazione della relazione**

ODCEC ROMA - COMMISSIONE AMMINISTRAZIONE BENI SEQUESTRATI
Convegno: Il ruolo dell'amministratore giudiziario nell'amministrazione dei beni sequestrati
Argomento: la gestione delle aziende sequestrate (art. 41)



L. 17.10.2017, n. 161
Riforma del
«Codice Antimafia»



In data **19.11.2017** sono entrate in vigore le previsioni di cui alla Legge 161/17 (pubblicata in G.U. S.G. n. 258 del 4.11.2017) che hanno modificato il codice antimafia, con interventi sui destinatari, sulla competenza dei Tribunali, sulle modalità operative degli amministratori giudiziari e la loro competenza temporale, sulla trasparenza nelle nomine ecc.

RILEVANTI NOVITÀ
art. 41 «Gestione delle aziende sequestrate»

I 13 ruoli dell'Amministratore Giudiziario

- 1) pubblico ufficiale (art. 35, comma 5, prima parte);
- 2) Custode (art. 35, comma 5);
- 3) Investigatore (art. 35, comma 6 e art. 36, comma 2);
- 4) consulente commerciale (art. 36, comma 1, punto e) e art. 41);
- 5) manager (art. 41);
- 6) dirigente di seconda fascia dello Stato;
- 7) autore di piani industriali (art. 41, comma 1);
- 8) liquidatore (art. 41, comma 5);
- 9) curatore fallimentare (eventuale);
- 10) contabile (art. 37);
- 11) ausiliario del Tribunale;
- 12) collaboratore dell'Agenzia (art. 38, comma 3);
- 13) cassiere del Fondo unico Giustizia (art. 37, commi 3 e 5).

Le 15 possibili attività del dottore commercialista con il nuovo codice antimafia (D.Lgs. 159/11)

- 1) Amministratore giudiziario dei beni sequestrati ai sensi dell'art. 35, comma 1 (ruolo «tradizionale» e più tipico)
- 2) Amministratore giudiziario dei beni personali ai sensi dell'art. 33
- 3) Amministratore giudiziario ai sensi dell'art. 34 («Amministrazioni giudiziarie dei beni connessi ad attività economiche»)
- 4) Amministratore giudiziario nella procedura di «controllo giudiziario» ex art. 34 bis
- 5) Coadiutore dell'ANBSC ai sensi dell'art. 38, comma 3
- 6) Revisore dei bilanci e/o perito dell'ANBSC nel periodo di gestione dei beni da parte dell'Agenzia

Le 15 possibili attività del dottore commercialista con il nuovo codice antimafia (D.Lgs. 159/11)

- 7) Amministratore o componente del CdA o del CS o dell'ODV su nomina dell'Amministratore Giudiziario
- 8) Attestatore del programma di prosecuzione dell'attività aziendali ai sensi dell'art. 41, comma 1) lett. c)
- 9) Professionista per la valutazione dell'organizzazione aziendale dell'azienda sequestrata ex art. 41, comma 1-bis
- 10) Perito stimatore dei beni su incarico del Tribunale nel caso di contestazione valore ex art. 36, comma 4
- 11) Perito stimatore delle aziende su incarico del Tribunale nel caso di contestazione ex art. 41, comma 1, lett. d)

Le 15 possibili attività del dottore commercialista con il nuovo codice antimafia (D.Lgs. 159/11)

- 12) Consulente della P.G. ai sensi dell'art. 348, comma 3 c.p.p.
- 13) Consulente del PM nell'ambito delle Misure di Prevenzione
- 14) Perito del Tribunale e della Corte di Appello nell'ambito delle Misure di prevenzione (ricostruzioni patrimoniali e verifica compatibilità)
- 15) Consulente della difesa nell'ambito delle misure di prevenzione avanti il Tribunale e la Corte di Appello



Ministero della Giustizia

Albo Amministratori Giudiziari



Ministero della Giustizia

Il D.L. 14/10 ha istituito l'Albo degli Amministratori Giudiziari, tenuto presso il Ministero della giustizia (**Help-desk assistenza tecnica per iscrizione: 0685271245**).

L'Albo è articolato in una sezione ordinaria e in una sezione di esperti in gestione aziendale.

Con DM 19.9.2013 n. 160 è stato emanato il Regolamento attuativo per l'iscrizione

ODCEC ROMA - COMMISSIONE AMMINISTRAZIONE BENI SEQUESTRATI
Convegno: Il ruolo dell'amministratore giudiziario nell'amministrazione dei beni sequestrati
Argomento: la gestione delle aziende sequestrate (art. 41)

Differenze tra sequestri disciplinati dal D.Lgs. 159/11 e gli altri

NORMATIVA ANTIMAFIA		ALTRI
Fino 2^ grado: professionista (art. 35)	Amministratore Giudiziario	Fino alla confisca definitiva: professionista
Dopo 2^ grado: ANBSC (art. 38, co. 3)		
Divieto (art. 35)	Attività proposto/familiare	Non vietata
Contenuto obbligatorio (artt. 36,41 e 43)	Relazione iniziale e rendiconto finale	Contenuto non disciplinato
Precluse (art. 55)	Procedure esecutive	Nessuna previsione
Accertamento crediti ante sequestro (art. 57 e ss)	Rapporti con creditori	Nessuna previsione

ODCEC ROMA - COMMISSIONE AMMINISTRAZIONE BENI SEQUESTRATI
Convegno: Il ruolo dell'amministratore giudiziario nell'amministrazione dei beni sequestrati
Argomento: la gestione delle aziende sequestrate (art. 41)

Differenze tra sequestri disciplinati dal D.Lgs. 159/11 e gli altri

NORMATIVA ANTIMAFIA		ALTRI
Sospensione/estinzione A.G. (art. 50)	Procedure esecutive concessionari riscossione	Nessuna previsione
Prevalenza (artt. 30, 63 e 64)	Rapporti con altre procedure	Subordinati alle M.P.
Sospensione/valutazione A.G. (art. 56)	Rapporti pendenti	Nessuna previsione
Specificata (art. 51)	Disciplina fiscale	Nessuna previsione
ANBSC (artt. 45 e ss)	Destinazione beni	Cancelleria (art. 86 disp. att. c.p.p.)

□ **L'art. 36, primo comma, del D.Lgs. 159/11:**

«L'amministratore giudiziario presenta al giudice delegato, entro un mese dalla nomina, una relazione particolareggiata dei beni sequestrati. La relazione contiene:


- a) l'indicazione, lo stato e la consistenza dei singoli beni*
- b) il presumibile valore di mercato dei beni quale stimato dall'A.G.*
- c) gli eventuali diritti dei terzi sui beni sequestrati*
- d) In caso di beni organizzati in azienda, l'indicazione della documentazione reperita e le eventuali difformità tra gli elementi dell'inventario e quelli delle scritture contabili*
- e) l'indicazione delle forme di gestione più idonee e redditizie dei beni. In particolare, nel caso di sequestro di beni organizzati in azienda....»*

□ Art. 36, primo comma, punto e) del D.Lgs. 159/11:


«...Nel caso di sequestro di beni organizzati in **azienda** o di **partecipazioni societarie** che assicurino le maggioranze previste dall'articolo 2359 del codice civile», la relazione deve contenere una dettagliata analisi sulla sussistenza di concrete possibilità di prosecuzione o di ripresa dell'attività, tenuto conto di:

- ✓ *grado di caratterizzazione della stessa con il proposto ed i suoi familiari;*
- ✓ *natura dell'attività esercitata*
- ✓ *modalità e ambiente in cui è svolta l'attività*
- ✓ *forza lavoro occupata*
- ✓ *capacità produttiva*
- ✓ *mercato di riferimento*


La relazione ex art. 41 del D.Lgs. 159/11



Nel sequestro di aziende



Professionista esperto
In gestioni aziendali



L'art. 41, **primo comma**, del D.Lgs. 159/11:

La relazione, da presentare entro tre mesi (prorogabili a 6) dalla nomina, deve contenere:

a) *«Gli ulteriori dati acquisiti, integrativi di quelli già esposti nella relazione di cui all'art. 36, comma 1» e quindi:*

- l'indicazione, lo stato e la consistenza dell'azienda*
- il presumibile valore di mercato dell'azienda*
- gli eventuali diritti dei terzi sui beni aziendali*
- l'indicazione della documentazione reperita e le eventuali difformità tra gli elementi dell'inventario e quelli delle scritture contabili*
- l'indicazione delle forme di gestione più idonee e redditizie e, in conclusione, le sue **prospettive di prosecuzione***

L'art. 41, **primo comma**, del D.Lgs. 159/11:

La relazione, da presentare entro tre mesi (prorogabili a 6) dalla nomina, deve contenere:

b) «L'esposizione della situazione patrimoniale, economica, e finanziaria, con lo stato analitico ed estimativo delle attività»

Stima «civilistica» o «di mercato»?

L'art. 41, **primo comma**, del D.Lgs. 159/11:

La relazione, da presentare entro tre mesi (prorogabili a 6) dalla nomina, deve contenere:

- c) **«una dettagliata analisi sulla sussistenza di concrete possibilità di prosecuzione o di ripresa dell'attività, tenuto conto»:**
- del grado di caratterizzazione della stessa con il proposto ed i suoi familiari
 - della natura dell'attività esercitata
 - delle modalità e dell'ambiente in cui è svolta
 - della forza lavoro occupata e quella necessaria per il regolare svolgimento dell'impresa
 - della capacità produttiva
 - del mercato di riferimento
 - degli oneri correlati al processo di regolarizzazione dell'azienda (c.d. «**costi della legalità**»)

Il Programma di gestione

Analisi amministrativa



Simulazione ricavi e costi



Tener conto dei cc.dd.
«costi della legalità»



Programma di gestione



☐ Nel caso di proposta di prosecuzione o di ripresa dell'attività aziendale:

- 1) PROGRAMMA DI GESTIONE: contenente la descrizione analitica delle modalità e tempi di adempimento, corredato, previa autorizzazione del GD, da:
- 2) ATTESTAZIONE professionista art. 67, comma 3, lett. d) R.D. 16.3.1942, n. 267 su a) veridicità dati aziendali e b) fattibilità del programma, tenuto conto delle agevolazioni di cui all'art. 41 bis: problematiche

L'art. 41, **primo comma**, del D.Lgs. 159/11:

La relazione, da presentare entro tre mesi (prorogabili a 6) dalla nomina, deve contenere:

d) «La stima del valore di mercato dell'azienda, tenuto conto degli oneri correlati al processo di legalizzazione della stessa»

- *Valore indicativo o stima puntuale?*
- *Contestazione stima da parte del proposto o altri interessati (art. 41, comma 1-bis)*

L'art. 41, comma 1-ter, del D.Lgs. 159/11:

«Alla proposta di prosecuzione o ripresa dell'attività l'AG allega l'elenco nominativo dei creditori e di coloro che vantano diritti reali o personali, di godimento o garanzia sui beni», specificando:

- *crediti che originano da «rapporti pendenti» ex art. 56*
- *crediti afferenti rapporti commerciali essenziali*
- *Crediti afferenti rapporti esauriti, non provati o non funzionali*

*Obbligo per l'amministratore di **allegare**:*

- *Elenco persone che prestano (o hanno prestato) attività lavorativa*
- *Indicazione forza lavoro necessaria per la continuazione*
- *Indicazione presenza organizzazioni sindacali*

L'art. 41, **comma 1-ter**, ultima parte del D.Lgs. 159/11:

«Qualora il sequestro abbia ad oggetto partecipazioni che assicurino le maggioranze di cui all'art. 2359 c.c., il Tribunale impartisce le direttive per»:

- *La revoca dell'amministratore della società, con nomina di un amministratore di gradimento dell'A.G.*
- *L'attività di controllo e di esercizio dei poteri dell'amministratore giudiziario nel caso di mancata revoca dell'organo amministrativo*
Esempi: crisi società, particolari competenze dell'organo amministrativo ecc.

L'art. 41, comma 1-quater, del D.Lgs. 159/11

Sinergia tra aziende sequestrate/confiscate

«L'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del GD, nell'attività di gestione degli immobili e dei beni aziendali, conferisce la manutenzione ordinaria o straordinaria di preferenza alle imprese fornitrici di lavoro, beni e servizi già sequestrate ovvero confiscate»

Presupposti:

- *convenienza economico, a parità di prestazioni*
- *Albo aziende/società sequestrate/confiscate*

L'art. 41, comma 1-quinquies, del D.Lgs. 159/11

Autorizzazione prosecuzione attività «con riserva»

«Entro trenta giorni dall'immissione in possesso l'amministratore giudiziario è autorizzato dal GD a proseguire l'attività di impresa o sospenderla, con riserva di rivalutare tali determinazioni dopo il deposito della relazione trimestrale»

Effetto:

- *mantenimento efficacia autorizzazioni, concessioni e titoli abilitativi necessari per l'attività*

Il Tribunale (art. 41, comma 1-sexies)

Il Tribunale, in camera di consiglio, con la partecipazione del PM, dell'ANBSC, dell'AG e dei difensori delle parti:

- 1) Approva il programma di gestione
- 2) Impartisce le direttive di gestione, anche con riferimento alla gestione di quote di minoranza (comma 1-septies)



L'art. 41, comma 1-octies, del D.Lgs. 159/11

Sospensione cause scioglimento/riduzione capitale

Sino alla data di approvazione del programma di prosecuzione o ripresa dell'attività non si applicano le cause di scioglimento e riduzione del capitale di cui agli artt.:

- 2446, commi 2 e 3 c.c.
- 2447 c.c.
- 2482-bis, commi 4, 5 e 6 c.c.
- 2482-ter c.c.

L'art. 41, comma 2, del D.Lgs. 159/11

Attività ordinaria dell'amministratore giudiziario

Nella gestione dell'azienda:

- ❑ *L'amministratore giudiziario provvede agli atti di **ordinaria amministrazione** funzionali alla gestione*
- ❑ *Il G.D. può, con decreto motivato, indicare il **limite di valore** entro il quale gli atti devono considerarsi di ordinaria amministrazione (a seconda del tipo di attività, della forza lavoro, della capacità produttiva e del mercato di riferimento)*
- ❑ ***divieto di frazionare artatamente le operazioni per eludere il limite***

L'art. 41, commi 2-bis e 2-ter, del D.Lgs. 159/11

Affitto d'azienda ed assegnazione provvisoria

L'amministratore giudiziario può, previa autorizzazione del G.D. ed entro la data di definitività della confisca:


- affittare l'azienda/ramo d'azienda, con cessazione di diritto nei casi di cui al comma 2-ter (comma 2-bis);*
- In via prioritaria (anche su proposta dell'ANBSC), affittare l'azienda/ramo d'azienda o concederla in comodato a taluni dei soggetti di cui all'art. 48 (comuni, province, regioni, coop. di lavoro ecc.)*

1) **Finanziamento dell'Erario** (artt. 41³ e 42²)

Per le spese di gestione nel caso
In cui non vi fossero sufficienti
disponibilità finanziarie anche a
causa del c.d. «costo della legalità»



Presupposto




Continuità aziendale

2) **Disciplina speciale per alcuni rapporti giuridici**

L'art. 41, comma 4 del D.Lgs. 159/11 stabilisce che *«i rapporti giuridici connessi all'amministrazione dell'azienda sono regolati dalle norme del codice civile, ove non espressamente altrimenti disposto»*

2) **Disciplina speciale per alcuni rapporti giuridici** (artt. 41⁴)



(a)


Sospensione procedure riscossione/estinzione crediti erariali (art. 50)

- ❖ Nel caso di sequestro di azienda/quote societarie: sospensione procedure esecutive, atti di pignoramento e provvedimenti cautelari di Equitalia o altri concessionari di riscossione pubblica.

Sospensione decorso termini di prescrizione

- ❖ Nel caso di confisca: estinzione per confusione dei crediti erariali (art. 1253 c.c.)

2) **Disciplina speciale per alcuni rapporti giuridici** (artt. 41⁴)




(b)

Preclusione procedure esecutive (art. 55)

- ❖ A seguito del sequestro non possono essere iniziate o proseguire azioni esecutive. I beni già oggetto di esecuzione sono presi in consegna dall'AG.
- ❖ In caso di confisca le azioni esecutive si estinguono ed il terzo è chiamato ad intervenire nel procedimento di prevenzione per far valere il proprio diritto

2) **Disciplina speciale per alcuni rapporti giuridici** (artt. 41⁴)




(c)

Sospensione/risoluzione rapporti pendenti (art. 56)

- ❖ Sospensione esecuzione contratti non eseguiti in tutto o in parte e subentro/risoluzione dell'A.G. previa autorizzazione del G.D.
- ❖ Messa in mora dell'A.G. mediante istanza al G.D. e termine non superiore a 60 gg

3) Liquidazione/fallimento società (artt. 41⁵)

«Se mancano concrete possibilità di prosecuzione o di ripresa dell'attività, il Tribunale, acquisito il parere del pubblico ministero, dei difensori delle parti e dell'A.G., dispone la messa in liquidazione dell'impresa. In caso di insolvenza, si applica l'art. 63, comma 1»



4) **Sostituzione amministratori/impugnazione delibere** (artt. 41⁶)

Nel caso di sequestro di partecipazioni societarie che assicurino le maggioranze previste dalla legge, previa autorizzazione del G.D.:

- a) convocazione assemblea per sostituzione amministratori
- b) impugnazione delibere societarie di trasferimento sede, trasformazione, fusione e ogni altra modifica dello Statuto che possa arrecare pregiudizio agli interessi dell'amministrazione giudiziaria

N.B.: differenza tra sequestro di azienda e sequestro partecipazioni societarie

L'art. 41, comma 6-bis, del D.Lgs. 159/11

Liquidazione e cessazione semplificati

Con decreto del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, sono stabilite le modalità di liquidazione o di cessazione dell'impresa, in particolare qualora sia priva di beni aziendali

Attività propedeutiche alla redazione della relazione:

- 1) interlocuzione preventiva con Autorità Giudiziaria
- 2) ricezione notifica decreto di sequestro
- 3) Esecuzione del sequestro unitamente alla P.G.

3) L'esecuzione del sequestro

(art. 21 del D.Lgs. 150/11 e art. 104 disp. att. c.p.p.):

- Beni mobili e crediti
- Quote societarie
- Strumenti finanziari
- Immobili e mobili registrati
- aziende



4) L'acquisizione della documentazione:

- ❑ per le società/aziende: contabilità, visure camerali, bilanci ed altri atti
- ❑ per gli immobili: visure ipotecarie e catastali, piantine/planimetrie, atti di compravendita
- ❑ per le autovetture: visure al P.R.A. ed eventuali contratti finanziamento

La documentazione è indispensabile per verificare eventuali variazioni (e la relativa legittimità) del patrimonio sequestrato

5) Opportunità di interloquire con proposto/legali per parere non vincolante sui seguenti aspetti:

- utilizzo beni liberi (mobili, immobili ecc.)
- decisioni straordinarie per aziende/società: investimenti/disinvestimenti, interventi sul capitale, nuove iniziative ecc.
- utilizzo di risorse finanziarie personali a supporto altri beni

L'amministratore giudiziario deve gestire nell'interesse dell'avente diritto e tale soggetto può essere lo Stato (in caso di definitività della confisca) o il proposto/terzo intestatario del bene sequestrato (in caso di dissequestro)

Variazioni da assumere normalmente nel programma

- Preclusione attività lavorativa preposto e familiari
- Regolarizzazione obbligatoria del lavoro «nero»
- Difficoltà a ricorrere a finanza esterna del proposto in luogo della finanza ordinaria (es: finanza bancaria)
- Difficoltà nei rapporti con la clientela legata al proposto
- Irrigidimento del sistema bancario
- Costo collaboratori/coadiutori

Effetti del sequestro d'azienda: il c.d. «costo della legalità»

- Revoca dei fidi
- Riduzione commesse
- Fatturazione obbligatoria
- Regolarizzazione lavoro
- Innalzamento costi acquisto (no acquisti «in nero»)
- Costo collaboratori amministrazione giudiziaria
- In generale: AUMENTO COSTI DI GESTIONE



Problema per le aziende/società (normalmente piccole)
caratterizzate dal lavoro del proposto e/o dei propri familiari

- evitare chiusura
- eventuale affitto a terzi
- valutare dissequestro per mancanza utilità per Erario



Struttura della relazione ex art. 41

Cap. 1: Provvedimento di sequestro e prime attività

Par. 1: Decreto di sequestro

Par. 2: Esecuzione del sequestro

Par. 3: Primi rapporti con l'Autorità Giudiziaria

Par. 4: Criteri di esposizione

Cap. 2: Le aziende sequestrate

Par. 1: Azienda Beta

Par. 1.1: Anagrafe societaria

Par. 1.2: Attività svolta

Par. 1.3: Programma di gestione

Par. 1.4: considerazioni di sintesi

...

Cap. 3: Considerazioni finali

Cap. 4: Elenco allegati
